

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 3 APRILE 1952

(81<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### I N D I C E

#### Disegno di legge :

(Seguito della discussione e approvazione)

« Messa in liquidazione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose »  
(N. 2075) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 859, 862, 863, 864
GUARIENTI, <i>relatore</i> . . . . .	859, 863, 865
TARTUFOLE . . . . .	860, 864
OGGIANO . . . . .	860, 861, 864
RUMOR, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	860
SPEZZANO . . . . .	862, 864
RISTORI . . . . .	865

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Braschi, Carbonari, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fantuzzi, Fabbri, Farioli, Gortani, Grieco, Guarienti, Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Oggiano, Parri, Piemonte, Ristori, Saggiaro, Salomone, Spezzano, Tartufole e Zannerini.

A norma dell'articolo 18 del Regolamento interviene, in sostituzione del senatore Bosi, il senatore Alunni Pierucci.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Rumor.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Messa in liquidazione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose » (N. 2075) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Messa in liquidazione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose ».

Nella riunione precedente, del 27 marzo 1952, la discussione fu sospesa in sede di esame dell'articolo 1, al cui testo il senatore Spezzano aveva proposto di aggiungere il seguente comma: « Le attività e passività residue, che risulteranno dalla liquidazione, passeranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Prego il relatore, senatore Guarienti, di esprimere il suo parere in merito all'emendamento proposto.

GUARIENTI, *relatore*. L'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, ente privato riconosciuto dallo Stato, fu costituita per lo sviluppo della coltivazione delle piante oleaginose e per l'ammasso obbligatorio dei semi oleosi. Lo Stato dava un contributo a questo ente per i servizi in parola. Cessato il servizio dell'ammasso obbligatorio e venuto

meno, per conseguenza, il contributo dello Stato, l'Associazione si è venuta a trovare in condizioni fallimentari. Di qui la necessità del provvedimento in esame.

Si tratta, in altri termini, di un ente che è stato delegato dallo Stato a particolari servizi, così come la Federazione dei consorzi agrari è stata delegata dallo Stato al servizio degli ammassi. Non c'è quindi alcuna ragione per la quale l'eredità, attiva o passiva, di questa Associazione debba essere attribuita al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nel caso specifico, poichè si ha una passività come ho già fatto presente nella precedente riunione, di circa 14 milioni, se l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Spezzano dovesse essere approvato dalla Commissione, si verrebbe ad attribuire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'onere della somma anzidetta. Ciò evidentemente non sarebbe giovevole per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per queste considerazioni dichiaro di essere contrario all'emendamento proposto dal senatore Spezzano.

TARTUFOLI. Mi pare che dopo le osservazioni del senatore Guarienti il senatore Spezzano non abbia ragione di insistere nella sua proposta di emendamento.

OGGIANO. Io sono contrario a che si prenda una qualunque decisione senza aver prima preso conoscenza dello statuto dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose e del provvedimento legislativo con il quale lo statuto stesso è stato approvato, e ciò per la necessaria serietà con cui occorre procedere nella nostra opera di legislatori. Sarebbe, infatti, veramente assurdo che la nostra Commissione approvasse questo disegno di legge inteso a mettere in liquidazione l'Associazione anzidetta prima di aver assunto piena cognizione delle disposizioni con cui a suo tempo fu costituita l'Associazione stessa.

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il decreto istitutivo dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, come si rileva dall'articolo 1 del presente disegno di legge, è del 10 aprile 1936, e reca il numero 859. Dopo la richiesta fatta dal senatore Oggiano mi sembra opportuno dare lettura di quanto dispone, all'articolo 1, il decreto anzidetto: « È concesso il riconosci-

mento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente ».

La legge 3 aprile 1926, n. 563, a cui fa riferimento il decreto in questione e sulla cui base è stato concesso il riconoscimento giuridico all'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, è quella che riguarda la disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, cioè la legge istitutiva dei sindacati. Importante, agli effetti della istituzione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, è l'ultimo comma dell'articolo 4, della legge anzidetta, che reca: « Gli statuti possono stabilire l'organizzazione di scuole professionali, di istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale, e di istituti aventi per iscopo l'incremento e il miglioramento della produzione, della cultura e dell'arte nazionale ».

Lo statuto dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose è il seguente. Leggo gli articoli 1, 2 e 3 che sono i fondamentali: « Art. 1. — Ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituito un Ente di assistenza tecnico-economica con sede in Roma e denominato "Associazione nazionale coltivatori di piante erbacee oleaginose", (A.N.C.P.E.O.).

« Detto Ente aderisce alla Confederazione fascista degli agricoltori »;

« Art. 2. — L'Associazione ha lo scopo di disciplinare e incrementare la produzione dei semi oleosi assistendo i coltivatori nella esplicazione di tutta la loro attività produttiva.

« A tale intento l'Associazione:

a) studia, promuove, ed attua, nei limiti consentiti dalle leggi e dalle deliberazioni degli organi corporativi, tutte quelle iniziative che possono riuscire di utilità e di interesse per il perfezionamento e lo sviluppo della produzione dei semi oleosi, nonchè per il migliore collocamento del prodotto;

b) promuove l'istituzione delle necessarie attrezzature per la preparazione dei semi oleosi

(degusciazione, sbaccellatura, ecc.) e per tutte quelle operazioni che servano a facilitare il collocamento del prodotto;

c) assiste nell'ambito della propria competenza i produttori di semi oleosi, nei confronti dell'industria trasformatrice e nei rapporti con i pubblici poteri;

d) promuove accordi e stipula contratti di interesse generale per i propri rappresentati;

e) ha facoltà di istituire i servizi ed uffici inerenti alle finalità predette e di organizzare i servizi di controllo di campagna;

f) esegue e fa eseguire ricerche per constatare le condizioni in cui si svolge in Italia e all'estero la coltivazione delle piante oleaginose;

g) promuove ed attua ricerche, studi ed indagini diretti a risolvere, così dal lato tecnico come dal lato economico, i problemi relativi ad una più redditizia coltivazione dei semi oleosi;

h) si interessa della produzione dei semi da destinarsi alle coltivazioni promuovendo quelle provvidenze atte ad assicurare sempre più il miglioramento e la garanzia delle sementi »;

« Art. 3. — Possono far parte dell'Associazione tutti i coltivatori di semi oleosi che, avendo i requisiti per l'appartenenza alle Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori, ne facciano domanda ai delegati degli uffici di cui all'articolo 12.

« I coltivatori di semi oleosi, nel presentare la domanda, dovranno impegnarsi di accettare le norme del presente statuto e di attenersi alle direttive e disposizioni impartite dall'Associazione.

« Essi potranno essere tenuti a corrispondere un contributo nella misura stabilita dal Consiglio ed approvato ai sensi di legge.

« Per l'espletamento dei cennati compiti il Comitato direttivo potrà istituire e dettare norme per il funzionamento di sezioni interne che raggrupperanno gli associati in relazione alle diverse specie di piante oleaginose da essi coltivate ».

Seguono quindi il titolo secondo che riguarda gli organi sociali e il titolo terzo che riguarda il patrimonio e l'amministrazione.

Si tratta, come si vede, di una organizzazione di evidente carattere sindacale, che sarebbe dovuta ricadere sotto le disposizioni della legge

che a suo tempo disciolse le organizzazioni sindacali. Il fatto che questa Associazione non sia stata disciolta è dipeso da mera dimenticanza. Si provvede, ora, con questo disegno di legge.

OGGIANO. È fondamentale, per me, avere conoscenza del titolo dello statuto, che riguarda il patrimonio dell'Associazione: in questo titolo dovrebbe essere contenuta qualche disposizione che preveda la possibilità di cessazione dell'attività dell'Associazione stessa.

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Darò lettura, allora, del titolo terzo « Patrimonio e amministrazione »:

« Art. 13. — Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni vengono comunque in possesso dell'Associazione stessa;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate »;

« Art. 14. — Le entrate della Associazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc. »;

« Art. 15. — L'Associazione dovrà sottoporre all'approvazione dell'Autorità tutoria gli atti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 30 del regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130.

« Inoltre dovrà attenersi alle norme impartite dalla Confederazione fascista degli agricoltori »;

« Art. 16. — Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonché per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima »;

« Art. 17. — L'Associazione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee donazioni, elargizioni, ecc., e tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui l'Associazione è costituita »;

« Art. 18. — La gestione finanziaria dell'Associazione sarà controllata da un collegio di sindaci che agirà con i poteri e le attribuzioni di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293.

« Il collegio dei sindaci sarà composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Uno effettivo ed uno supplente saranno nominati dalla Giunta esecutiva della Confederazione fascista degli agricoltori ed uno effettivo ed uno supplente dal Ministero delle corporazioni, ed il terzo effettivo nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

« Le nomine saranno fatte all'inizio di ciascun esercizio finanziario »;

« Art. 19. — Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione fascista degli agricoltori, alle norme di legge ed ai principi generali del diritto ».

Nulla dunque è previsto per quanto riguarda il caso di liquidazione dell'ente.

PRESIDENTE. Senatore Oggiano, le faccio presente che per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione si osservano, così dispone l'articolo 3 del disegno di legge in esame, le norme relative alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa contenute nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Domando, poi, al senatore Spezzano se egli intende insistere nella sua proposta di emendamento.

SPEZZANO. Fin dal primo momento in cui presentai la mia proposta di emendamento aggiuntivo all'articolo 1, dichiarai che non avevo alcun interesse politico a sostenerla; mi sembrava soltanto che si trattasse di una questione di esattezza giuridica. Sono pago in ogni modo di aver fatto il mio dovere e non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Spezzano ha dichiarato di non insistere nella sua proposta di emendamento, metto ai voti l'articolo 1, di cui do nuovamente lettura:

#### Art. 1.

L'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, costituita con regio decreto 10 aprile 1936, n. 859, è posta in liquidazione.

Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nomina il commissario liquidatore con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il commissario liquidatore è assistito da un collegio di revisori costituito di tre membri, di cui: uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla costituzione del collegio dei revisori si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

#### Art. 3.

Per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, in quanto non contrastino con le disposizioni stabilite dalla presente legge, si osservano le norme relative alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa contenute nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni di liquidazione secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Il collegio dei revisori esercita le funzioni demandate al comitato di sorveglianza, previste all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè quelle previste dall'articolo 2403 del Codice civile, in quanto applicabili.

Il collegio è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Ministro dell'agricoltura e delle foreste od il commissario lo ritenga opportuno.

(È approvato).

## Art. 5.

Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'Ente, richiedendo, ove occorra, la assistenza di un notaio.

Il commissario liquidatore forma, quindi, l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Copie dei verbali di consegna e dell'inventario sono prontamente rimesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

## Art. 6.

Il commissario liquidatore provvede alla formazione dello stato attivo e passivo dell'Ente e predispose il piano di liquidazione da sottoporre al collegio dei revisori.

Entro il termine previsto dall'articolo 1 della presente legge, il commissario liquidatore deposita il conto finale della gestione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Al conto deve essere unita la relazione del collegio dei revisori.

Del deposito il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorsi 15 giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede sul rendiconto, con proprio decreto, ad istanza del commissario liquidatore.

(È approvato).

## Art. 7.

Il compenso al commissario liquidatore ed ai revisori è determinato dal Ministro della agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

## Art. 8.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso ricordo che fin dalla riunione precedente il relatore, senatore Guarienti, ha presentato un ordine del giorno così concepito: « La 8ª Commissione del Senato della Repubblica, in sede di discussione del disegno di legge concernente la messa in liquidazione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, invita il Governo, e per esso il Ministro dell'agricoltura, a voler presentare sollecitamente al Parlamento l'annunciato disegno di legge relativo alle organizzazioni economiche dell'agricoltura ».

Sono stati, poi, presentati altri due ordini del giorno. Il primo è del senatore Spezzano, ed è così formulato:

« La Commissione di agricoltura del Senato, esaminando il disegno di legge concernente la messa in liquidazione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, dopo aver ricordato i precedenti voti della Commissione stessa e la relazione sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 1949, a firma del Presidente, senatore Salomone, invita il Governo a dare le opportune direttive affinché sieno definite al più presto le liquidazioni dei vari enti disposte fin dal 1944, richiamando l'attenzione del Governo stesso sui gravi danni che derivano dal protrarsi di queste liquidazioni ».

Il secondo è del senatore Carelli, ed è del seguente tenore: « L'8ª Commissione di agricoltura del Senato della Repubblica, nell'interesse dell'organizzazione agraria e dell'economia del Paese, al fine di evitare orientamenti di ordine speculativo, invita il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a disporre che la vendita degli stabili e delle attrezzature di pertinenza dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose e degli enti economici sia fatta di preferenza alle organizzazioni che operano nel settore dell'agricoltura ».

GUARIENTI, *relatore*. Sin dalla precedente riunione il senatore Spezzano si è dichiarato contrario al mio ordine del giorno. Ora, io debbo dire che forse il senatore Spezzano ed io non ci siamo ben capiti. Infatti, con il mio ordine del giorno io non intendo invocare la ricostituzione degli Enti economici così come essi erano stati costituiti dal fascismo, ma mi propongo soltanto di sottolineare la necessità del-

l'esistenza di organizzazioni aventi la finalità di proteggere la produzione agricola. Del resto, com'è noto, dopo l'avvento dell'attuale Governo sono stati bene accettati determinati organismi, quali ad esempio, enopoli, cantine sociali, ammassi bozzoli, costituitisi volontariamente. Ciò considerato, io credo che il mio ordine del giorno, col quale genericamente si invoca la presentazione al Parlamento dell'annunciato disegno di legge relativo a queste organizzazioni economiche dell'agricoltura, possa senz'altro essere accettato dalla Commissione.

TARTUFOLI. A me sembra che non si possa arrivare a conclusioni positive, per lo meno per quel che si riferisce all'ordine del giorno del senatore Carelli, se prima non sia stata esaminata e decisa la questione delle organizzazioni economiche degli agricoltori. Nell'attuale regime democratico e repubblicano c'è posto, io mi domando, per organizzazioni volontarie di agricoltori che intendono tutelare la produzione agricola? In altri termini, c'è la possibilità di attuare quello che è il concetto che mi pare affiori dall'ordine del giorno del senatore Guarienti?

Se così dovrà essere, come forse sarà necessario, è ovvio che da un simile voto debba discendere anche una particolare impostazione preferenziale per quel che riguarda il problema della destinazione delle attrezzature dei vari Enti economici posti in liquidazione. Infatti sarebbe assurdo che, dopo aver riconosciuto, sia pure con determinate cautele, la necessità di organizzazioni economiche nel settore dell'agricoltura si venissero poi a spogliare queste organizzazioni di attrezzature, all'acquisto delle quali hanno contribuito, con i loro sacrifici, gli agricoltori stessi al tempo degli ammassi obbligatori. Se dovessimo, cioè, tornare, sia pure con le accennate cautele, alla costituzione di organizzazioni economiche operanti nel settore agricolo, le attrezzature esistenti degli enti posti in liquidazione, evidentemente, non dovrebbero essere cedute a speculatori privati, ma alle organizzazioni nuovamente costituite che rappresenteranno ancora una volta gli agricoltori.

Per questi motivi sono favorevole all'ordine del giorno del senatore Guarienti.

SPEZZANO. Noi abbiamo già espresso altra volta i motivi che ci spingono a non accettare l'ordine del giorno del senatore Guarienti. Quest'ordine del giorno, in definitiva è l'eco della relazione che il senatore Guarienti stesso presentò in sede di discussione dell'ultimo bilancio del Ministero dell'agricoltura. Noi riteniamo che questo ordine del giorno riprospetti la necessità di un orientamento corporativo nel settore dell'agricoltura. Per i motivi di ordine generale, già svolti in Assemblea a proposito della relazione del senatore Guarienti sull'ultimo bilancio del Ministero dell'agricoltura, noi dichiariamo di essere recisamente contrari all'ordine del giorno presentato dal senatore Guarienti stesso.

OGGIANO. Non sono favorevole all'ordine del giorno del senatore Guarienti per queste ragioni. Il senatore Guarienti propone che il Governo intervenga per rimettere in vita gli Enti economici dell'agricoltura.

GUARIENTI, *relatore*. Non ho detto questo.

OGGIANO. Se anche, senatore Guarienti, nel suo ordine del giorno questo non è detto esplicitamente, questa però è la sostanza dell'ordine del giorno stesso.

Dall'altra parte è stato presentato un altro ordine del giorno, quello del senatore Spezzano, con cui si invoca l'intervento del Governo perchè siano definite al più presto le liquidazioni di tutti gli Enti economici. C'è, quindi, un contrasto tra quanto invoca il senatore Guarienti e quanto richiede il senatore Spezzano. Ciò premesso, o si accetta l'ordine del giorno del senatore Guarienti o quello del senatore Spezzano, in altri termini il Governo o dovrebbe mettersi sulla strada del dirigismo, e in tal caso sarebbe senz'altro utile addivenire alla ricostituzione di questi Enti economici (questa, però, sarebbe una cattiva strada, io dichiaro, perchè per quel che si riferisce all'attività di questi Enti economici abbiamo la triste esperienza degli ultimi anni) o il Governo stesso dovrebbe procedere speditamente, come io credo necessario, alla liquidazione degli enti ancora in vita.

Per queste ragioni dichiaro d'essere contrario all'ordine del giorno del senatore Guarienti.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il senatore Guarienti di non insistere sul suo ordine del giorno. Quest'ordine del giorno dovrebbe ser-

vire di stimolo al Governo per quel che riguarda la presentazione al Parlamento del disegno di legge relativo alle organizzazioni economiche dell'agricoltura. Ma a tal fine potrà bastare al Governo l'invito che gli è stato rivolto dell'altro ramo del Parlamento in sede di discussione del presente disegno di legge. Allora, quando il disegno di legge invocato dal senatore Guarienti sarà noto, ciascuno di noi prenderà la sua posizione e dirà le ragioni che lo indurranno ad approvarlo o meno. Invece adesso, con l'ordine del giorno presentato dal senatore Guarenti, ci addentreremmo in una discussione su una questione attinente ad un disegno di legge che non è stato ancora presentato.

GUARIENTI, *relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare l'invito che mi viene rivolto dall'onorevole Presidente. Dichiaro, quindi, di non insistere nel mio ordine del giorno.

Accetto, poi l'ordine del giorno del senatore Spezzano.

PRESIDENTE. C'è ora da mettere ai voti l'ordine del giorno del senatore Spezzano.

RISTORI. Dichiaro di associarmi a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Spezzano. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Poichè il senatore Carelli non è presente, l'ordine del giorno del senatore Carelli stesso si intende decaduto.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,30.